

CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE

■ OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento si propone di documentare l'effettuazione della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di giungere alla programmazione delle misure di prevenzione e più in generale all'organizzazione del sistema di Prevenzione e Protezione aziendale per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Obiettivo fondamentale risulta evidenziare la volontà dell'azienda a favorire un sistema di analisi, valutazione, attuazione, verifica e riesame della valutazione dei rischi, attraverso un processo dinamico che consenta di separare i diversi rischi in due categorie: quelli ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo e quelli che richiedono un esame più attento e dettagliato.

■ STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il processo di valutazione comporta un'analisi omogenea dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro utile ad identificare gli interventi e la loro priorità sia a livello aziendale che individuale.

Il presente documento, inserito all'interno del "FASCICOLO DELLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI", è composto dalle seguenti sezioni:

- **RISCHI GENERALI DELL'ATTIVITÀ** - Analisi e valutazione dei fattori di rischio per la salute e sicurezza per reparto/area di lavoro omogenea, stima del potenziale rischio per i lavoratori occupati, sintesi delle misure di prevenzione e protezione;
- **RISCHI SPECIFICI PER GRUPPI OMOGENEI** - Valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori suddivisi per mansioni o gruppi omogenei. Determinazione e caratterizzazione dei livelli di esposizione stimati o calcolati, sintesi delle misure di prevenzione e protezione, indicazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adottati, specifiche degli interventi di informazione, formazione ed addestramento;
- **PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO** - Sintesi delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento o mantenimento dei livelli di sicurezza e salute.

Le relazioni di indagine dettagliata su specifici rischi o altri documenti di origine diversa, richiesti dalla normativa vigente o necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati, costituiscono parte integrante del presente documento specificandone ove necessario i contenuti esposti.

Ad essi, nel caso siano necessari approfondimenti, si fa specifico rimando.

■ RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento recepisce le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e in tutti i decreti, disposizioni, norme tecniche, linee guida o buone prassi citati nel decreto stesso o nei suoi allegati, che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Eventuali riferimenti aggiuntivi verranno esplicitamente menzionati nel seguito.

■ DEFINIZIONI

I termini e le definizioni adottati, se non definiti nel seguito del documento, corrispondono a quanto specificato nella normativa e nella documentazione elencata nel paragrafo "Riferimenti normativi" a cui si fa specifico rimando.

■ CRITERI E METODI ADOTTATI

Approccio alla valutazione

Il metodo si basa sull'analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute, atta a determinare il livello di criticità e impatto degli stessi sul lavoratore e nei luoghi dell'azienda per identificare le priorità di intervento nell'applicazione delle misure e sistemi di prevenzione e protezione.

La valutazione, condizionata da notevoli parametri e vincoli tecnici, organizzativi e psicosociali, comporterà inevitabilmente un contributo della soggettività del/i valutatore/i nella determinazione della tipologia e priorità degli interventi.

Ove possibile, le indagini sono condotte con approcci e metodi quantitativi determinati da standard normativi o tecnici di riferimento, misure di igiene industriale o risultati della sintomatologia dei lavoratori, che possono contribuire a mitigare la soggettività del valutatore.

L'accurata consultazione del Rappresentante dei lavoratori e la raccolta critica dei giudizi soggettivi dei lavoratori viene utilizzata ad integrazione delle conoscenze degli aspetti di rischio che sfuggono o sono sottovalutati dal management.

Gli elementi di percezione soggettiva del rischio che fanno parte della "cultura d'impresa", ossia l'abitudine a considerare "normali" procedure, attrezzature, metodi, del tutto inadeguati non potranno che essere presi in esame e gestiti in termini di comunicazione e di formazione corretta sui rischi lavorativi, perché la presa di coscienza dell'esistenza di un rischio non rappresenti un evento episodico e non condiviso.

In sintesi il processo di valutazione comporta l'adozione dei seguenti criteri:

- identificazione dei centri/fonti di pericolo sulla base dell'analisi del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutta la documentazione e delle informazioni disponibili ed utili;
- se nella conduzione della valutazione viene individuato un pericolo per la salute o la sicurezza, la cui esistenza appare certa e fonte di possibile danno ai lavoratori, che sia riferibile o meno ad una mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa esistente, le misure di tutela eventualmente individuabili possono opportunamente essere attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi, se non quelli strettamente necessari alla definizione della priorità da assumersi per gli interventi stessi;
- se un possibile pericolo, connesso all'attività lavorativa in esame, è stato in precedenza valutato con esito favorevole (rischio assente o molto limitato) ovvero il pericolo stesso è stato ridotto o eliminato con l'adozione di opportune misure la valutazione dei rischi può limitarsi ad una presa d'atto di tali risultanze, previa verifica della loro attualità;
- al contrario, laddove l'esistenza di un pericolo risulti dubbia, o incerta la definizione delle possibili conseguenze, o complessa l'individuazione delle appropriate misure di prevenzione, verrà effettuata una valutazione dei rischi che si articoli in un percorso logico e procedurale più completo ed approfondito, da cui potenzialmente potrebbe derivare un documento specifico di indagine.

Fase preliminare

Prima fase del processo di valutazione consiste nell'analisi delle caratteristiche dell'attività lavorativa, considerando l'esistenza di attività a servizio della produzione (pulizia, manutenzione...), attività occasionali (guasti, riattivazione di impianti, ecc.), l'eventuale svolgimento di prestazioni erogate dai lavoratori all'esterno dell'abituale luogo di lavoro (montaggi, riparazioni...) come pure la possibile presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende, di utenti o lavoratori particolari.

Per consultare i risultati di tali indagini si rimanda alla sezione "DESCRIZIONE DELL'AZIENDA" all'interno del "FASCICOLO DELLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI".

Un'ulteriore fase preliminare comprende l'acquisizione e l'organizzazione di tutte le informazioni e conoscenze già disponibili e utili a connotare i fattori di rischio e/o gli eventuali danni riferibili al lavoro, quali ad esempio:

- denunce di impianti e verifiche periodiche;
- registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- schede di sicurezza di sostanze/prodotti/apparecchiature/impianti in uso;
- schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti;
- risultati di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro inclusi verbali di prescrizione degli organi di vigilanza;
- risultati di eventuali misurazioni di igiene industriale;
- risultati collettivi anonimi di controlli sanitari periodici;
- denunce INAIL su casi di malattie professionali;
- dati sugli infortuni (dall'apposito registro) e incidenti avvenuti;
- atti autorizzativi;
- procedure di lavoro scritte, ordini di servizio;
- elenco e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- modalità pratiche di distribuzione/ricambio dei dispositivi di protezione individuale;
- conoscenze ed esperienze dei soggetti che collaborano alla valutazione.

La documentazione, archiviata presso l'unità produttiva riportata in calce, costituisce parte integrante del presente documento.

Soggetti coinvolti

L'obbligo di realizzare e documentare il processo di valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi, come stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, riguarda essenzialmente il datore di lavoro.

In attuazione dell'art. 29 dello stesso Decreto, e considerando le necessarie competenze ed informazioni necessarie al fine di assolvere a tale disposto, lo stesso datore di lavoro ha effettuato la valutazione ed elaborato il presente documento con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (ove nominato).

Tali figure hanno fornito il proprio contributo di conoscenze, per il rispettivo ambito professionale, utili all'inquadramento e qualificazione dei rischi lavorativi e delle strategie più idonee per il loro contenimento.

Ove necessario per esigenze di carattere tecnico, il datore di lavoro si avvale del supporto di personale specializzato che collabora all'effettuazione di specifiche indagini.

Dette attività sono effettuate previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e attraverso il coinvolgimento dell'intera organizzazione aziendale per la sicurezza, costituita da dirigenti, preposti e lavoratori.

Infine, al processo di valutazione e gestione dei rischi hanno partecipato, più o meno direttamente, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori; gli stessi, infatti, nel rispettare i dettati degli art. 22, 23, 24 del Decreto,

devono anche fornire informazioni relative a criteri, ambiti e limiti per l'utilizzazione (sicura) di ambienti, impianti e strumenti di lavoro.

Processo di valutazione

Il processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute si articola nelle seguenti fasi operative:

- identificazione dei fattori di rischio, in base alle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione;
- identificazione dei lavoratori esposti;
- stima dell'entità delle esposizioni;
- stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti;
- verifica dell'applicabilità di tali misure;
- definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate;
- verifica dell'idoneità delle misure in atto;
- redazione del documento;
- definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

Laddove esistano posti di lavoro e/o lavorazioni omogenee nella stessa unità produttiva o in unità produttive del medesimo comparto si definisce in modo unitario l'entità dei rischi da considerare fermo restando che per ogni contesto considerato vengono verificate le eventuali differenze significative, che condurranno all'attivazione di conseguenti, diversificate e specifiche misure di tutela.

Stima dell'entità delle esposizioni ai pericoli

La valutazione, laddove non siano già presenti i risultati di specifiche indagini, ha inizio con una prima stima semi quantitativa dell'entità delle esposizioni in funzione della frequenza, della durata delle operazioni/ lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di altri parametri che permettano di classificare il rischio potenziale.

In tale situazioni verranno tenute in seria considerazione misure temporanee di prevenzione e protezione a carattere prettamente cautelativo.

L'effettuazione di una stima più precisa delle esposizioni ai pericoli, tramite misure di igiene industriale o criteri di valutazione più specifici e dettagliati nei casi in cui vi sia esposizione ad agenti chimico-fisici e/o qualora si siano verificati (o si possano prevedere) infortuni/incidenti gravi, in tali casi verrà programmata per un tempo immediatamente successivo alla prima valutazione e costituirà aggiornamento della valutazione, confermandone o aggiornandone i contenuti assumendo carattere di specificità.

Stima della gravità e della probabilità degli effetti

Per garantire una base omogenea di valutazione, ciascun fattore di rischio viene valutato adottando semplici stimatori del rischio residuo complessivo, che tengono conto di probabilità e gravità degli effetti dannosi.

L'adozione di tale criterio di classificazione comporta l'individuazione delle misure programmate di intervento, secondo una scala che ne evidenzia la priorità.

La scala, basata sul valore attribuito a R (rischio residuo), è ricavata dalla combinazione dei due parametri (probabilità (P) e danno atteso (D)) secondo la formula:

$$R = P \times D$$

Dove:

- P (valore compreso fra 1 e 4) fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato e all'esistenza di dati statistici noti a livello di azienda o di comparto di attività, tenendo conto del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l'unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile;
- D (valore compreso da 1 a 4), chiama in causa aspetti di tipo sanitario, fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distingue tra infortunio ed esposizione acuta o cronica e considera il danno prevedibile di maggiore entità (più grave) rispetto al fattore di rischio considerato.

Di seguito si riportano i criteri generali per l'attribuzione dei valori ai parametri considerati.

SCALA DELLE PROBABILITÀ P

P	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili (da fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, della USL, dell'ISPEL, ecc...); il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.
3	Probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto; è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi; il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti; non sono noti episodi già verificatisi; il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO D

D	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili

La chiave interpretativa dei valori di stima del rischio residuo viene illustrata dalla matrice seguente, in cui si riportano le varie combinazioni dei parametri considerati

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: $R = P \times D$

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
P \ D	1	2	3	4

I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori in posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile).

Sulla base di tale rappresentazione vengono definite le priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare, secondo i seguenti criteri generali:

- R =9,12,16 - azioni correttive indilazionabili - interventi immediati (nel giro di pochi giorni);
- R =4,6,8 - azioni correttive necessarie da programmare con urgenza - interventi breve termine (da eseguire entro 3 mesi);
- R=2,3 - azioni correttive e/o migliorative da programmare nel medio termine (entro 12 mesi);
- R=1 - azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (entro 18 mesi).

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

Programmazione o messa in atto delle misure di prevenzione e protezione

Il criterio principale per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione per il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza consiste nel rispetto di quanto specificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Misure generali di tutela) con particolare riguardo ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati.

Tale criterio, integrato con le conclusioni desunte dall'identificazione e valutazione dell'esposizione ai fattori di rischio dei lavoratori esposti ($R \rightarrow$ Rischio residuo) orienterà le misure programmate e la pianificazione temporale delle stesse.

La valutazione e pianificazione delle misure di prevenzione e protezione considera la verifica di idoneità e di efficacia di quelle già adottate.

La verifica dell'effettiva messa in atto delle misure, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nel ciclo produttivo o nell'organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese rimane in capo al datore di lavoro che coordina i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

Individuazione dei lavoratori esposti

Il presente documento, all'interno della sezione "RISCHI SPECIFICI PER GRUPPI OMOGENEI" identifica, per ciascuna mansione/gruppo omogeneo identificati all'interno dell'organizzazione, i livelli di esposizione caratteristici di ciascun rischio individuato.

Detti livelli possono essere determinati a partire da analisi semi quantitative effettuate nell'ambito della valutazione (laddove i rischi possano essere facilmente identificati e siano ricavabili direttamente le misure di prevenzione e protezione) oppure a partire dai risultati delle indagini specifiche effettuate.

Lo scopo comune su cui sono elaborate le schede di valutazione è giungere all'identificazione delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale da applicare ai lavoratori occupati.

I nominativi dei lavoratori esposti ai rischi e appartenenti ai singoli gruppi sono riportati all'interno del FASCICOLO DELLE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI a cui si fa specifico rimando.

Alla sezione "RISCHI SPECIFICI PER GRUPPI OMOGENEI" possono essere integrate le schede dei livelli di esposizione redatte a conclusione delle indagini di dettaglio, le quali contribuiscono a specificare le caratteristiche espositive degli addetti.

INDAGINI SPECIFICHE

Ad integrazione del Documento di Valutazione dei rischi (MOD.0201), in ottemperanza alla normativa vigente, sono previste le seguenti valutazioni su rischi specifici, per i quali può essere prevista la redazione di specifici documenti, che costituiscono pertanto parte integrante del Documento di valutazione dei rischi principale.

Valutazione del rischio chimico

L'azienda effettua e mantiene aggiornato il documento "Valutazione del rischio chimico" allegato alla valutazione complessiva dei rischi per i propri lavoratori di cui costituisce pertanto parte integrante.

Per la valutazione l'azienda ha adottato i criteri per determinare l'entità del rischi definiti dalla normativa cogente applicabile e dalle linee guida disponibili, secondo quanto indicato nel documento stesso, e conseguentemente definisce le misure ed i principi generali per la prevenzione di tali rischi e, se necessario, ulteriori misure specifiche di protezione e di prevenzione.

La valutazione del rischio è relativa ai prodotti/sostanze ed alle attività che ne presuppongono l'impiego da parte di personale addetto.

Valutazione del rischio rumore

L'azienda, nell'ambito della valutazione dei rischi per la salute legati alle attività svolte dal proprio personale, valuta l'esposizione degli stessi al rumore generato dall'uso delle macchine/attrezzature e dall'effettuazione delle attività previste dalla mansione in generale, nel rispetto della normativa vigente e secondo le indicazioni delle linee guida disponibili.

La valutazione deve essere realizzata da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Le modalità di effettuazione della valutazione del rischio, le caratteristiche della strumentazione impiegata, il suo esito, l'indicazione degli obblighi a carico del datore di lavoro, le misure da attuare sono riportati all'interno dell'"Indagine fonometrica in ambiente di lavoro", che viene custodita presso la sede aziendale a cura del DDL.

Tale rapporto sarà soggetto ad aggiornamenti ogni qual volta si verificano cambiamenti in merito a:

- Tipologia di attività svolte;
- Macchine/ attrezzature in uso da parte degli operatori;
- Tempi di utilizzo di macchine/attrezzature o comunque di esposizione alle fonti di rumore;

e comunque secondo quanto previsto da norme e linee guida vigenti.

Valutazione del rischio incendio

La valutazione del rischio incendio degli ambienti di lavoro è prevista come parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (MOD.0201) o come documento dedicato (allegato al DVR) ed è oggetto di aggiornamento ogni volta risulta necessario a fronte di significative variazioni in particolare di: quantità e tipologia di materiale combustibile presente e depositato, rilevanti modifiche dell'attività e dell'assetto e/o dell'organizzazione aziendale.

La valutazione del rischio incendio è effettuata come indicato di seguito

Metodologia per la valutazione

La metodologia per la valutazione del rischio incendio, sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente è basata sulle seguenti fasi successive:

- Fase preliminare: raccolta dati ed informazioni in particolare sulle caratteristiche dell'attività svolta e degli ambienti lavorativi (caratteristiche struttura, impianti, materiali combustibili, verifica iter autorizzativi, raccolta documentazione, ...);
- Individuazione di ogni pericolo d'incendio: presenza di materiali combustibili, infiammabili, sorgenti di innesco, ecc.;
- Individuazione di eventuali persone soggette in particolare a rischio di incendio (eventuale personale disabile, visitatori/terzi, attività particolari anche per tempi limitati,...);
- Modalità di eliminazione o riduzione di tali pericoli (rimozione/ separazione di materiali e prodotti combustibili e/o infiammabili rispetto a possibili sorgenti di innesco, verifica idoneità attrezzature antincendio, adozione di procedure di sicurezza, adozione di procedure di coordinamento con ditte terze, ...);
- Valutazione e classificazione del rischio residuo, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
- Verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti e dell'eventuale necessità di integrazione delle stesse. Le misure possono essere di tipo tecnico, legate alle caratteristiche ed all'idoneità degli impianti installati, o legate ad aspetti quali le vie di esodo (verifica dell'adeguatezza e della sicura percorribilità in condizioni di emergenza), i mezzi e le dotazioni antincendio a disposizione (estintori, impianti di rilevazione fumo, pulsanti di allarme, ...) e l'organizzazione interna dell'attività.

Per quanto riguarda:

- Le dotazioni di sicurezza presenti negli ambienti di lavoro atte a fronteggiare un incendio;
- Le modalità di verifica periodica/ controlli dei presidi antincendio;
- La descrizione delle vie di esodo a disposizione del personale e di quanti si trovano negli ambienti di lavoro;
- L'organizzazione aziendale atta a fronteggiare situazioni di emergenza;
- Le attività di formazione, informazione ed addestramento previste per i comportamenti della squadra di emergenza e di tutto il personale;

fare riferimento a:

- Documento di valutazione dei rischi aziendale;
- Piano di emergenza ed evacuazione in dotazione;
- Procedura "Gestione delle emergenze"

La valutazione del rischio vibrazioni

Il datore di lavoro deve effettuare una identificazione preliminare del livello dei propri lavoratori alle vibrazioni e, in funzione di questo, valutare se necessario effettuare specifiche valutazioni e, in funzione di questo, valutare se

necessario effettuare specifiche valutazioni in conformità agli standard tecnici di settore riportati nella normativa vigente.

In particolare le vibrazioni meccaniche cui possono essere esposti i lavoratori nel corso dello svolgimento della propria mansione, sono suddivise in 2 categorie:

- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (in grado di determinare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari);
- Vibrazioni trasmesse al corpo intero (in grado di determinare in particolare lombalgie e traumi del rachide).

Ove i risultati della valutazione lo richiedano, il datore di lavoro dovrà disporre, per la riduzione del rischio, di misure minime di carattere tecnico- organizzativo, tra cui l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori parzialmente esposti a vibrazioni meccaniche ritenute nocive per la salute.

Il datore di lavoro dovrà fornire eventualmente una giustificazione del fatto di non ritenere necessario approfondire la valutazione, sulla base dei seguenti criteri:

- Livello, tipo e durata dell'esposizione;
- Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione;
- Eventuali effetti diretti e indiretti sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- Informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- Esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre l'esposizione;
- Eventuale prolungamento del periodo di esposizione sotto la responsabilità del datore di lavoro;
- Condizioni di lavoro gravose, quali le basse temperature;
- Informazioni derivanti dall'attività di sorveglianza sanitaria svolta o da ricerche bibliografiche.

La valutazione del rischio viene aggiornata in funzione di modifiche sostanziali o qualora le risultanze e la sorveglianza sanitaria lo richiedano.

La metodologia applicata per la valutazione del rischio è riportata all'interno del documento di valutazione.

La valutazione del rischio esplosione

Il datore di lavoro deve preventivamente verificare se siano presenti nel ciclo produttivo sostanze in grado di formare un'atmosfera esplosiva, ossia una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.

Il datore di lavoro deve quindi provvedere ad effettuare una valutazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio esplosione, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- Probabilità della presenza, dell'attivazione e dell'efficacia di fonti di ignizione; comprese scariche elettrostatiche;
- Caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processo e loro possibili interazioni;
- Entità degli effetti prevedibili.

Pertanto il datore di lavoro deve in particolare:

- Procedere alla classificazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, secondo le metodologie previste dalle normative vigenti;
- Procedere ad elaborare e tenere aggiornato il "Documento sulla protezione contro le esplosioni", il quale deve in particolare precisare:

- che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
- che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi di sicurezza definiti;
- quali sono i luoghi classificati a rischio;
- che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
- che sono adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro delle attrezzature di lavoro.

Altre valutazioni

Altre valutazioni specifiche potranno essere redatte in base all'evoluzione della normativa.

I metodi utilizzati per la redazione dei documenti di valutazione specifica saranno di volta in volta stabiliti dal DDL in collaborazione con RSPP e con il contributo di eventuali consulenze specialistiche ed in base alle evoluzioni normative.

■ GESTIONE DOCUMENTALE ED AGGIORNAMENTI

Il presente documento è custodito presso l'unità produttiva riportata in calce al documento e deve essere tenuto a disposizione per l'eventuale consultazione dei soggetti interessati.

Il processo di valutazione dei rischi ed il presente documento saranno rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità o sulla base di specifiche disposizioni normative di riferimento.

A seguito di tale rielaborazione, verranno aggiornate le misure di prevenzione e protezione.